

Sentenza n. 1704/2023 pubbl. il 06/12/2023

RG n. 537/2021

N. R.G. 537/2021

Repert. n. 1681/2023 del 06/12/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott.ssa Nicoletta Orlandi

Presidente

Dott.ssa Carla Ciofani

Consigliera rel. est.

Dott. Andrea Dell'Orso

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 537/2021 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.07.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 7.07.2023 scaduti il giorno 26.10.2023, vertente

TRA

[REDACTED], in persona del suo Amministratore Delegato [REDACTED] elettivamente domiciliata in Pescara alla [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende con l'Avv. [REDACTED] in forza delle procure generali alle liti allegate all'atto di citazione in appello.

APPELLANTE**E**

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Pescara alla via Passo Della Portella n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Cappellacci che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 915/2017 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 18.07.2017 e avverso la sentenza definitiva n. 1204/2020 del Tribunale di Pescara pubblicata il 13.11.2020 – Contratti bancari.

Conclusioni delle partiPer l'appellante

pagina 1 di 16



“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 1204/2020 del 13 novembre 2020 e della sentenza non definitiva n. 915/217 entrambe emesse dal Tribunale di Pescara:

Nel merito

Rigettare le domande formulate [redacted] nei confronti di [redacted] s.p.a.

In via riconvenzionale

Condannare [redacted] a corrispondere a [redacted] la somma complessiva di € 2.771,62.=, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di messa in mora (10 marzo 2014) al saldo.

In via istruttoria

Disporre la rinnovazione della CTU contabile;

In ogni caso

– Condannare il sig. [redacted] al rimborso in favore di [redacted] della somma di € 7.671,24.=, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.

– Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, con conseguente condanna del [redacted] e per suo conto dell'avv. Cappellacci, procuratore antistatario, a rimborsare a [redacted] la somma di € 6.019,66.=.”

Per l'appellato

“Piaccia all'On.le Corte D'Appello di L'Aquila, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara n. 915/2017 depositata il 18.07.2017, nonché confermare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1204/2020 depositata il 13.11.2020 e per l'effetto:

NEL MERITO:

1. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila adita per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, confermare le sentenze emesse dal Tribunale di Pescara sopra indicate e per l'effetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 T.U.B., confermare le decisioni di primo grado e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'asserito contratto di conto corrente revolving n. 10023085617320 del 23.07.1997 attivato oralmente dal 26.05.1998 con la [redacted] accertando e dichiarando in ogni caso la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. 10023085617320, in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, oppure in accoglimento della domanda assorbita nelle decisioni di primo

grado che si ripropone, dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto ai sensi 1346 c.c., e comunque nulli perché successivamente variati in senso sfavorevole all'attore senza pattuizione sottoscritta dal [REDACTED] e senza alcuna preventiva comunicazione;

2. Voglia Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila confermare le sentenze emesse dal Tribunale di Pescara sopra indicate e accertare e dichiarare come illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente n. 10023085617320, a titolo di capitalizzazione mensile degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive all'attivazione del contratto e sfavorevoli all'attore e per l'effetto confermerà la rideterminazione del conto corrente operata in primo grado con apposita CTU o in subordine, rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario n. 10023085617320 al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura del conto dal 23.07.1998 al 22.11.2013 con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) degli interessi passivi, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni e di spese non pattuite, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;

3. Voglia in ogni caso Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila confermare le sentenze emesse dal Tribunale di Pescara sopra indicate e per l'effetto Voglia confermare la condanna della [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante protempore alla restituzione anche a titolo di ripetizione d'indebito del somma di euro 6.354,05, oltre a confermare la condanna a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danno ingiusto da illegittima segnalazione nella misura di euro 1.000,00, oppure in caso di parziale riforma condannare [REDACTED] alla restituzione delle differenze attive sul conto revolving e al risarcimento del danno nella misura che la Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo con la rivalutazione monetaria;

4. In ulteriore subordine nella denegata ipotesi di riforma delle sentenze di primo grado indicate, rigettare l'avverso appello sulla domanda riconvenzionale riproposta infondata in fatto e diritto con rigetto dell'infondato e non provato saldo attivo di euro 2.771,62 e altresì con rigetto in ogni caso della domanda inammissibile per carenza di legittimazione passiva su cui non si accetta il contraddittorio di rimborso delle spese legali di primo grado da porre a carico direttamente dell'Avv. Cappellacci in quanto lo stesso non è stato dichiarato

antistatario (art. 93 c.p.c.) sul capo delle spese legali di primo grado riconosciute in favore dell'attore-appellato e non del suo procuratore;

5. In ogni caso con vittoria di spese del GRADO DI APPELLO, competenze e onorari di giudizio oltre il 15 % per spese generali su onorari, IVA e CPA come per legge”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza non definitiva n. 915/2017 resa nell'ambito del giudizio di primo grado n. 4259/2016 –promosso da [REDACTED] contro [REDACTED] (con proposizione di domanda diretta alla rideterminazione del rapporto di dare/avere del c/c n. 10023085617320 con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.691,27 a titolo di ripetizione di indebitto, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in euro 5.000,00 per l'ingiusta segnalazione dell'attore in CTC che gli aveva impedito di accedere al credito al consumo) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta [REDACTED] contestando le domande attoree e svolgendo domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 2.771,62, oltre interessi dalla data di messa in mora (10 marzo 2014) al saldo– il Tribunale di Pescara così statuiva ***“accerta l'apertura del rapporto di conto corrente nell'anno 1998 e dunque non applicabili le condizioni indicate nel mutuo di scopo del 24.6.1997. Si riserva di decidere sulla statuizione delle spese unitamente alla sentenza definitiva.”***

Con l'impugnata sentenza definitiva n. 1204/2020 resa all'esito giudizio del predetto giudizio di primo grado (n. 4259/2016) il Tribunale di Pescara così statuiva: ***“in accoglimento della domanda attrice accerta un credito in favore della stessa nei riguardi della convenuta e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 6.354,05 di cui € 5.175,74 per sorte capitale ed € 1.178,30 per interessi maturati; condanna altresì la convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 1.000,00 per danno derivante dalla errata segnalazione alla Centrale Rischi. Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della attrice che liquida in euro 4.835,00 per compensi di avvocato ed euro 237,00 per esborsi, pone quanto liquidato con decreto in favore del CTU a carico definitivo della parte convenuta.”***

1.1. Il Tribunale nella sentenza non definitiva dava atto che l'attore, a fondamento delle domande, aveva dedotto che: - il 24.6.1997 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la convenuta finalizzato all'acquisto di un cellulare; - ad operazione estinta con l'integrale pagamento delle rate, nel 1998 era stato aperto con comunicazione telefonica il conto corrente n. 10023085617320, revolving con invio di carta magnetizzata; - dopo aver utilizzato

il conto corrente per diversi acquisti, in data 28.10.2013, aveva comunicato recesso dal contratto, contestando l'applicazione di interessi extralegali gestiti arbitrariamente con capitalizzazione mensile di interessi debitori a discapito di interessi creditori contabilizzati a piacimento dell'istituto di credito; - le condizioni applicate erano nulle in quanto il contratto era stato attivato solo nel 1998 e per telefono, sicché doveva applicarsi il tasso legale in mancanza di valida diversa pattuizione; - la Banca a chiusura conto aveva riconosciuto un addebito di € 2.488,88 ed aveva segnalato tale debito al Consorzio per la Tutela del Credito; - che, in ragione di tale segnalazione, [REDACTED] aveva gli rigettato la richiesta di finanziamento il 3.9.2014 n. 1629219.

Dava ancora atto che si era costituita in giudizio la convenuta ed aveva chiesto il rigetto delle domande, proponendo inoltre domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 2.771,62 oltre interessi dalla data di messa in mora (10 marzo 2014) al saldo quale saldo del conto revolving.

Il Tribunale premetteva che nel contratto di finanziamento del 24.6.1997 erano indicate le seguenti due offerte "alternative" (nel senso che l'adesione all'una escludeva l'altra): offerta A volta all'acquisto di uno specifico bene attraverso un finanziamento e nella cui descrizione era indicato, in modo incidentale, che *"potrà essere concessa a insindacabile giudizio della banca"* l'apertura di una linea di credito alle condizioni specificate; l'offerta B che prevedeva la sola concessione di una apertura di conto personale utilizzabile mediante carta magnetizzata e alle condizioni analiticamente descritte.

Rilevava che dalla lettura del contratto emergeva che l'attore aveva accettato l'offerta A e non l'offerta B e che l'offerta A conteneva la mera previsione di una possibilità di rilasciare al cliente una carta di credito revolving per cui non esisteva nel 1997 un valido contratto diverso da quello volto al finanziamento per l'acquisto del telefono.

Rilevava che esisteva un contratto il cui consenso era stato raggiunto per telefono solo nel 1998, relativamente al quale mancava la prova dell'accettazione delle condizioni applicate unilateralmente dalla Banca, sicché le stesse dovevano considerarsi inefficaci.

Rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione del saldo del rapporto e si riservava di decidere sulla statuizione delle spese unitamente alla sentenza definitiva.

1.2. Con la sentenza definitiva il Tribunale –premessi che la causa era stata rimessa sul ruolo per la determinazione del saldo del rapporto intercorso tra le parti– rilevava che era stata disposta la CTU e che, a seguito del deposito, il CTU era stato chiamato a chiarimenti.

Spiegava che dall'estratto conto prodotto in giudizio la carta "revolving" risultava attivata in data 23/7/1998, a seguito del primo utilizzo da parte del titolare per lire 2.000.000 ed estinta in data 5 marzo 2014 a seguito del passaggio a contenzioso da parte della Banca per un "credito compromesso" totale di euro 2.771,62 e che tutti gli utilizzi del conto, nonché il calcolo delle competenze mensili e le registrazioni dei pagamenti effettuati dalla parte attrice erano desumibili dall'estratto conto.

Dava atto che nel suo studio il CTU aveva rilevato alcune anomalie nel rapporto: dal 20/01/2004 al 16/12/2005 erano addebitate le spese mensili doppie, era stata riscontrata un'operazione che non aveva trovato alcuna giustificazione il 20/01/2006 in quanto erano stati inseriti € 6,24 quali spese al fine di riconciliare il saldo di € 2.100,84 con il saldo di € 2.094,60 incongruente con gli importi indicati nell'estratto conto e in data 05/03/2014 risultava una incongruenza tra il capitale di contenzioso in saldo pari ad € 1.733,02 e il saldo di conto pari ad € 2.821,62, sicché al fine di riconciliare detti importi era stato indicato l'importo di € 2.488,56 che corrispondeva al saldo in linea capitale come da estratto conto.

Riteneva irrilevante e infondata la questione sollevata dalla convenuta riguardo alla capitalizzazione degli interessi in quanto nello studio affidato al CTU assumevano rilievo le rimesse attive curate dalla parte attrice rispetto agli addebiti delle somme utilizzate con il prelievo dalla carta, il tutto applicando il tasso legale alle varie poste e senza alcuna capitalizzazione.

Rilevava che erano stati correttamente epurati tutti i costi non autorizzati, in assenza di valide pattuizioni e consenso su contratto scritto: interessi trimestrali di periodo, spese tenuta conto, premio assicurativo, spese per prelievamento contanti, spese per sollecito pagamento.

Osservava che dalla ricostruzione operata dal CTU e tenuto conto della corretta rideterminazione del saldo del rapporto con l'applicazione degli interessi al tasso legale ed imputando le rimesse prima agli interessi passivi maturati e successivamente al capitale ex art. 1194 cc., derivava un saldo del conto corrente al 5/03/2014 pari ad € 5.175,74 ed interessi attivi per complessivi € 1.178,30 per un saldo totale di € 6.354,05.

Il Tribunale riteneva infine fondata la domanda di risarcimento proposta da parte attrice in quanto la segnalazione fatta dalla convenuta risultava illegittima, stante l'insussistenza del debito segnalato (esistendo al contrario un credito del correntista), ed il danno era stato provato documentalmente attraverso la produzione del rifiuto di un finanziamento richiesto alla [REDACTED] del 11.09.2014 (doc. 11 fascicolo di parte attrice) ed in via presuntiva in quanto il persistere della segnalazione aveva danneggiato evidentemente l'attore.

Riteneva che il danno poteva essere liquidato in via equitativa nella somma di € 1.000,00 in ragione dell'importo modico della sofferenza segnalato alla Centrale Rischi e della precipua qualità di consumatore e di non imprenditore dell'attore.

Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la condannava a rifondere le spese di lite in favore dell'attore che liquidava in euro 4.835,00 per compensi di avvocato ed euro 237,00 per esborsi e poneva quanto liquidato con decreto in favore del CTU a carico definitivo della parte convenuta.

2. Avverso tali sentenze ha proposto appello la [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con cui ha denunciato: **1)** Errata interpretazione del contratto sottoscritto dal sig. [REDACTED] **2)** Errata statuizione in ordine alla domanda riconvenzionale svolta da [REDACTED] comparente; **3)** Erroneità della sentenza nella parte in cui ha richiamato la CTU essendo anch'essa errata; **4)** Errata statuizione in punto di legittimità della segnalazione a sofferenza ed errata statuizione in punto di risarcimento del danno; **5)** Errore in punto di spese di lite.

3. Nel presente giudizio in appello si è costituito [REDACTED] chiedendo in via preliminare di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c., nel merito di dichiarare l'appello infondato con conferma delle sentenze di primo grado, in via subordinata (nella denegata ipotesi di riforma delle sentenze di primo grado) di rigettare l'appello sulla domanda riconvenzionale e di rigettare in ogni caso la domanda di rimborso delle spese legali di primo grado da porre a carico direttamente dell'Avv. Cappellacci, inammissibile per carenza di legittimazione passiva, non essendo egli stato dichiarato antistatario (art. 93 c.p.c.) sul capo delle spese legali di primo grado, riconosciute in favore dell'attore-appellato e non del suo procuratore.

4. L'udienza del 4.07.2023 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lvo 149 del 2022.

All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 6.07.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti.

5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellato (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.

27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.

6. Va subito rigettato il primo motivo di appello.

6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità dell'interpretazione del contratto sottoscritto dall'appellato [REDACTED] e la conseguente erroneità della statuizione del primo giudice in punto di inesistenza tra le parti di un valido contratto diverso da quello volto al finanziamento per l'acquisto del telefono.

Rileva che erroneamente il primo giudice ha qualificato il contratto stipulato il 24.06.1997 come mutuo di scopo, atteso che invece dall'esame di tale contratto emerge che il contraente ha aderito all'offerta A, inclusiva sia della concessione al cliente di un finanziamento per l'acquisto di un cellulare, sia dell'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata emessa a norme del [REDACTED]

Sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la previsione inserita nel contratto di rilascio di una carta di credito revolving non potesse costituire "un espresso e valido consenso di accettazione" alle condizioni indicate per l'apertura della linea di credito con carta.

Evidenzia che l'appellato ha sottoscritto il contratto, con la seguente richiesta "chiedo che [REDACTED] mi conceda un finanziamento come da OFFERTA A", e rappresenta che nel prospetto riportato nel riquadro a pag. 1 del contratto è chiaramente indicata sia la concessione della linea di credito utilizzabile con carta, sia la disciplina applicabile agli utilizzi effettuati con la stessa, sicché è evidente che, sottoscrivendo il contratto del 24.06.1997, il cliente ha aderito al contratto nel suo complesso.

Spiega che il [REDACTED] ha utilizzato la carta di credito revolving, effettuando acquisti presso i rivenditori autorizzati nonché mediante erogazione di somme in proprio favore, come previsto al punto II)-2 delle Condizioni Generali di Contratto, e tali utilizzi sono avvenuti non in forza di contratto concluso telefonicamente, come ritenuto dal primo giudice, ma in forza della già concessa di una linea di credito convenuta e disciplinata nel contratto scritto.

Rappresenta che l'odierno terzo comma dell'art. 125 bis TUB, il quale dispone che in caso di offerta contestuale di più contratti il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto, non era ancora entrato in vigore al momento della sottoscrizione del contratto de quo, in quanto l'art. 125 bis TUB è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs 141/2010, quindi successivamente alla stipula del contratto per cui è causa.

6.2. Il Collegio ritiene utile preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 117 comma 1 T.U.B. D.Lgs n. 385 del 1993, *"I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente"*, e l'inosservanza viene sanzionata con la dichiarazione di nullità espressa di cui al successivo comma 3 secondo cui: *"Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 117 comma 4 e 5, *"I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificatamente dal cliente"*.

6.3. Ciò premesso si rileva che il contratto di conto corrente n. 10023085617320 revolving è affetto da nullità perché non concluso in forma scritta, essendo il rapporto stato attivato in data 26.05.1998 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata estratto conto generale), dopo oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto 24.06.1997 (e dopo che tale contratto era stato estinto con regolare pagamento delle rate), con l'invio al consumatore di carta magnetizzata e con decorrenza del rapporto di conto corrente dal 23.07.1998, data di accredito della somma di £ 2.000.000.

6.4. Dalla disamina del precedente contratto scritto del 24.06.1997 emerge che nello spazio di sinistra (che occupa circa 2/3 dell'intera pagina) sono dattiloscritte le generalità del cliente ed il testo delle condizioni contrattuali relative al finanziamento richiesto per l'acquisto di telefono portatile presso il fornitore MEDIA WORD.

In particolare, dopo l'indicazione delle generalità del cliente e la dicitura *"chiedo che [REDACTED] mi conceda un finanziamento come da "OFFERTA A" per l'acquisto presso il fornitore MEDIA WORLD di TELEFONO PORTATILE"* sono indicate le seguenti condizioni: Prezzo del bene £ 529.900; Versamento in contanti £ 9.900; Residuo da finanziare £ 520.000; Totale da Rimborsare £ 583.200; Prima rata £ 84.800 per D.L. 30.12.95 + 8 da £ 64.800 ciascuna comprensiva del premio assicurativo; TAN 25.54%; TAEG: 28,75%; Scadenza mensilità al 05 di ogni mese; Rimborsamento tramite bollettini postali.

Nella colonna a destra, risulta riportato, in caratteri minuscoli (dopo la dicitura *"il sottoscritto, avendo appreso che siete in grado di mettere a disposizione della Vostra clientela una duplice , alternativa offerta e dopo avere preso conoscenza delle condizioni generali a tergo riportate, che dichiaro di accettare tutte senza riserva alcuna, chiedo"*) il contenuto dell'Offerta A e quello dell'Offerta B, proposte come alternative tra loro.

Segnatamente quanto all'offerta A è riprodotto il seguente testo "Intendendo acquistare presso il fornitore indicato i beni e/o servizi descritti, che mi venga concesso un finanziamento secondo il prospetto a margine. L'inizio di decorrenza del piano di rimborso mi sarà comunicato in occasione dell'erogazione del finanziamento. La prima rata non potrà scadere prima del decorso di 15 giorni da detto erogazione. Prendo atto che potrà essermi, inoltre, concessa da [REDACTED] a suo insindacabile giudizio, l'apertura gratuita di un linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata a mio nome sino all'importo massimo di £ 3.000.000. Gli utilizzi, anche parziali, saranno rimborsati il 5 di ogni mese con rate minime mensili (pari al 5% dell'importo concesso da [REDACTED] comprensive di interessi (calcolati al tasso del 2,07 mensile, attualmente in vigore, TAN 24,84%) nonché del premio assicurativo (pari al 1,73% della rata mensile) in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratti conto pari a £ 4.300 comprensivi di imposta di bollo".

Quanto all'offerta B è riprodotto il seguente testo: "Che mi venga concessa l'apertura di un conto personale utilizzabile mediante carta magnetica a mio nome alle condizioni di cui al prospetto a margine".

L'analisi del testo contrattuale complessivo induce a ritenere che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, il cliente abbia nella specie accettato l'offerta A limitatamente a quanto riprodotto nello spazio a sinistra del foglio, ove, se è vero che si chiede in finanziamento come da "OFFERTA A", è tuttavia specificato che la richiesta ha ad oggetto il finanziamento "per l'acquisto presso il fornitore MEDIA WORLD di TELEFONO PORTATILE" alle condizioni indicate nello spazio.

Alcuna menzione si fa nello spazio a sinistra del foglio (ove viene menzionato il solo rapporto di finanziamento) alla concessione di linea di credito, che del resto nella colonna a destra viene indicata come del tutto eventuale, essendo rimessa alla discrezionalità della banca, senza che vi sia alcuna specifica richiesta in tale senso da parte del cliente né accettazione delle condizioni indicate.

Peraltro tale interpretazione, a fronte del tenore complessivo del testo contrattuale e dell'ambiguità delle previsioni contenute nel riquadro denominato Offerta A, si impone anche alla luce della previsione generale di cui all'art. 1370 c.c. (secondo cui "le clausole inserite nelle condizioni generali o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio in favore dell'altro") e di quella di cui all'art. 35 del codice del consumo, nel quale è stato trasfuso il testo dell'art. 1469 quater c.c. (secondo cui "nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto,

tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore").

6.5. Non condivisibile risulta dunque l'assunto di parte appellante secondo cui con il contratto del 26.06.1997 sarebbe stato concessa al cliente anche una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata alle condizioni indicate nel riquadro indicato come Offerta A che sarebbero state accettate dal cliente stesso.

Come detto, dall'esame del testo contenuto nel riquadro relativo all'offerta A non risulta la concessione né l'accettazione della linea di credito in essa menzionata, essendosi il cliente limitato a "prendere atto" (senza esprimere alcuna accettazione) che [REDACTED] avrebbe potuto "a suo insindacabile giudizio" concedere l'apertura di carta di credito gratuita utilizzabile mediante carta magnetica disciplinata come indicato nel riquadro medesimo.

E' evidente pertanto come, una volta che la [REDACTED] ha deciso, nell'anno 1998 (un anno dopo rispetto alla sottoscrizione del contratto di finanziamento relativo all'acquisto del telefono portatile e dopo che lo stesso aveva avuto regolare esecuzione), di dare corso alla proposta contenuta nel contratto del 1997, sarebbe stato necessario, al fine della valida instaurazione del rapporto di conto corrente con linea di credito, che il cliente accettasse per iscritto la proposta e le condizioni economiche da applicare al rapporto.

6.6. Va conclusivamente escluso, per quanto sopra detto, che la concessione del prestito revolving possa essere considerata operazione effettuata in esecuzione dell'originario contratto del 1997 e ritenuto che l'assetto di interessi relativo al prestito revolving si è delineato, nei suoi elementi essenziali, solo a seguito di una nuova fase costitutiva, ricollegabile all'accettazione, formulata oralmente dal cliente, della proposta, il tutto in palese assenza dei requisiti di forma imposti, a tutela del cliente, dal TUB.

7. Anche il **secondo motivo di appello** si rivela infondato.

7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell'appellato un credito inesistente ed ha invece rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla banca, per essere dette statuizioni basate sull'erroneo presupposto che le condizioni contrattuali previste nel contratto sottoscritto nel 1997 non siano applicabili alla linea di credito ivi prevista.

L'appellante argomenta che, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello, deve essere dichiarato che gli utilizzi della linea di credito concessa al sig. [REDACTED] risultano disciplinati dalle condizioni riportate nel contratto stipulato il 24.06.1997, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.

7.2. Rileva al riguardo il Collegio come il rigetto del secondo motivo di appello consegua necessariamente al rigetto del primo, atteso che postula l'accoglimento delle doglianze formulate con il primo motivo (che sono invece state rigettate).

8. Anche il terzo motivo di appello deve essere disatteso.

8.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha motivato la propria decisione in punto di riconoscimento del credito restitutorio dell'attore in base alle risultanze di una CTU totalmente errata, sia per l'erroneità del quesito posto al CTU, sia per gli errori da cui è affetto l'elaborato peritale.

Argomenta che le somme addebitate a titolo di interessi, costi e spese sono dovute in quanto previste nel contratto del 1997 che deve applicarsi a tutti gli utilizzi della carta di credito, per cui il calcolo richiesto al CTU sarebbe errato, al pari delle risultanze della CTU che ha rideterminato il rapporto dare/avere tra le parti espungendo i costi indicati nel quesito.

Deduce che, anche voler ritenere nullo il contratto da cui è originato il rapporto n. 10023085617320, la sentenza definitiva risulterebbe comunque errata, per avere il primo giudice pedissequamente ripreso quanto affermato dal CTU nel proprio elaborato peritale, nonostante l'erroneità dell'accertamento compiuto dal predetto.

In particolare, richiamando le contestazioni mosse in primo grado alla CTU, anche a mezzo del proprio CTP, lamenta che il CTU nell'effettuare i calcoli inerenti alla rideterminazione del rapporto tra le parti ha erroneamente inserito nel conteggio accrediti doppi ed addebiti doppi, che debbono invece essere eliminati dal calcolo, in quanto frutto di un mero errore di contabilizzazione.

L'appellante argomenta che effettuando nuovamente i calcoli, previa eliminazione degli accrediti doppi ed addebiti doppi, residuerebbe un credito del. [REDACTED] di € 323,64, sicché invoca la rinnovazione della CTU.

8.2. Il Collegio rileva, quanto alla prima parte del motivo, che correttamente il giudice di primo grado, una volta esclusa la validità delle condizioni applicate al rapporto, ha proceduto tramite CTU alla rideterminazione del saldo del c/c n. 10023085617320 escludendo le somme addebitate mensilmente a titolo di interessi e le spese tenuta conto, premio assicurativo, spese per prelievo contanti e per sollecito pagamento, applicando gli interessi legali attivi e passivi senza alcuna capitalizzazione.

8.3. Quanto al resto va dato atto che il CTU nella "Risposta alle osservazioni dei consulenti di parte" del 10/05/2018 ha fornito adeguata risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte della banca, chiarendo che *"In merito al punto 1 si evidenzia che nell'elaborato*

peritale nell'allegato n.1 è stato ricostruito l'estratto conto tale e quale, come da documento 4 allegato alla comparsa di costituzione di [REDACTED] depositato in data 28/12/2016 e tale allegato è stato utilizzato come base di calcolo per tutte le operazioni richieste dal Giudice. In relazione al punto 2, seguendo quanto richiesto dal Giudice nel quesito, sono state eliminate tutte le spese e gli interessi contabilizzati dalla [REDACTED] e nel momento in cui sono stati registrati i pagamenti questi vanno a diminuire il capitale residuo e non a copertura degli interessi eliminati".

Inoltre l'ausiliario nella "Risposta alla richiesta di chiarimenti udienza del 22/01/2019" ha risposto alle contestazioni dell'odierna appellante riguardanti il conteggio di accrediti doppi affermando "In merito si evidenzia che nell'elaborato peritale nell'allegato n.1 è stato ricostruito l'estratto conto tale e quale, come da documento 4 allegato alla comparsa di costituzione di [REDACTED] depositato in data 28/12/2016 e tale allegato è stato utilizzato come base di calcolo per tutte le operazioni richieste dal Giudice. Si riportano a seguire stralci dell'estratto conto "documento 4" alla comparsa di costituzione"...." Come si evince dagli stralci del conto corrente sopra riportato gli accrediti doppi in favore del sig. [REDACTED] per un totale € 4.124,00 sono presenti nel documento 4 (che si allega alla presente) della comparsa di costituzione [REDACTED] e influiscono nella determinazione dei saldi riportati nell'ultima colonna del rapporto sopraindicato e pertanto i dati citati sono stati utilizzati come base di calcolo per tutte le operazioni richieste dal Giudice. Tale vicenda è stata evidenziata dalla scrivente nell'elaborato peritale a pagina 5 nel paragrafo "4. METODOLOGIA ADOTTATA" Ed infatti il CTU nella relazione del 15.03.2018 paragrafo 4 "METODOLOGIA ADOTTATA" pag. 4 e 5 dichiarava: "Dall'estratto conto agli atti di causa la carta "revolving" risulta attivata in data 23/7/1998, a seguito del primo utilizzo da parte del titolare per Lire 2.000.000.= e risulta, altresì, estinta in data 5 marzo 2014 a seguito del passaggio a contenzioso per un "credito compromesso" totale di euro 2.771,62. Gli utilizzi del conto, nonché il calcolo delle competenze mensili e le registrazioni dei pagamenti effettuati dal cliente sono desumibili dall'estratto conto, agli atti del presente giudizio. Si precisa che: -dal 20/01/2004 al 16/12/2005 sono addebitate le spese mensili doppie; - alla data del 20/01/2006 sono state inserite € 6,24 quali spese al fine di riconciliare il saldo di € 2100,84 con il saldo di € 2094,60 incongruente con gli importi indicati nell'estratto conto; - alla data del 05/03/2014 risulta una incongruenza tra il capitale di contenzioso in saldo pari ad € 1733,02 e il saldo di conto pari ad € 2821.62 pertanto al fine di riconciliare detti importi è stato indicato l'importo di € 2488,56 che corrisponde al saldo in linea capitale come da estratto conto. Sul conto sono state

epurate le seguenti voci di spesa: interessi trimestrali di periodo; spese tenuta conto, premio assicurativo, spese per prelievo contanti, spese per sollecito pagamento.”

Del resto a fronte delle diffuse ed esaustive risposte fornite dal CTU in primo grado alle osservazioni formulate dal CTP della Banca, l'appellante si è limitata a reiterare le osservazioni, senza formulare rilievi critici alle risposte date dall'ausiliare del giudice.

9. Anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.

9.1 Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nel capo in cui ha accolto la domanda di risarcimento della somma di € 1.000,00 per illegittima segnalazione, ha pronunciato ultrapetiturum perché in esso fa riferimento alla segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia, mentre le domande svolte dal sig. ██████████ in primo grado attengono solo all'illegittimità della segnalazione in CTC, non avendo il sig. ██████████ dedotto e/o provato segnalazioni in Centrale Rischi da parte di ██████████ e considerata la differenza tra le due banche dati citate (la Centrale Rischi infatti è istituita presso la Banca d'Italia, mentre la Banca dati CTC è una banca dati privata.)

Sostiene, in subordine, che la segnalazione effettuata presso CTC risulta pienamente legittima, in considerazione della sussistenza del debito del sig. ██████████

Argomenta che il sig. ██████████ ha interrotto il pagamento dei ratei nel marzo del 2014, restando moroso nel rimborso della somma di € 2.771,62, sicché la banca, previa comunicazione al debitore (cfr. doc. 4 – fascicolo primo grado), ha effettuato la segnalazione, che risulta assolutamente legittima dal momento che il ritardo nel pagamento è ben superiore sia ai 120 giorni che alle quattro rate mensili.

Denuncia anche il difetto di prova del danno lamentato dall'attore in primo grado, atteso che dalla lettera inviata da ██████████ al sig. ██████████ non è possibile evincere che il finanziamento sia stato negato a causa della segnalazione di ██████████ (nella comunicazione veniva fatto mero riferimento ad informazioni di tipo negativo, senza indicazione del segnalante).

L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, il danno deve essere provato da colui che ne richiede il risarcimento non essendo possibile una liquidazione basata su mere presunzioni.

9.2. Il Collegio rileva in primo luogo la palese infondatezza del rilievo riguardante il riferimento, evidentemente frutto di mera svista, fatto dal giudice alla segnalazione operata dalla Banca alla Centrale Rischi, a fronte di una domanda attorea che faceva riferimento alla illegittimità della segnalazione in CTC.

9.3. Quanto al resto si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'incontestata segnalazione in CTC ed il diniego del finanziamento da parte di [REDACTED] in ragione di informazioni di tipo negativo ricavate proprio dall'interrogazione dei dati CTC (nella nota di rigetto si legge che [REDACTED] ha ritenuto di non accogliere la richiesta "in applicazione dei propri criteri di valutazione del merito creditizio che rispondono a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti" specificando che "per istruire la Sua richiesta di credito la Società ha consultato anche dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo presso: CTC – Consorzio per la tutela del credito") consentono di collegare il rigetto della domanda di finanziamento alla segnalazione operata dalla [REDACTED]; mentre, a fronte della riconosciuta esistenza della prova dell'esistenza di conseguenze pregiudizievoli derivate dalla illegittima segnalazione (la vicenda evidentemente limitava il consumatore negandogli di ricorrere al credito nei momenti di bisogno di liquidità), correttamente il primo giudice ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno, riconoscendolo nella misura minima di € 1.000,00.

10. All'integrale rigetto dei primi quattro motivi di appello consegue il rigetto dell'ultimo motivo di gravame, che, afferente alla statuizione relativa alle spese di causa (di cui l'appellante ha invocato la revisione quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello), è stato formulato sul presupposto della fondatezza e conseguente accoglimento dell'appello.

11. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.

12. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) **RIGETTA** l'appello;

2) **CONDANNA** l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;

3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7.11.2023

La Consigliera rel. est
(dott.ssa Carla Ciofani)

La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)